



PROVINCIA DI VENEZIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2013/317 del 05/07/2013

Oggetto: ORDINANZA DISATTIVAZIONE TEMPORANEA IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA PEDONALE LUNGO LA S.P. N. 36 IN COMUNE DI SPINEA

Proposta n° 2013/24/415

Il Responsabile del procedimento: GROSSO ALESSANDRA
Collaboratore: VOLPE ADRIANO

IL DIRIGENTE

Verificato che lungo la S.P. n. 36 “Martellago-Spinea”, all’altezza dell’intersezione a rotatoria denominata “Fossa” in Comune di Spinea, esiste un attraversamento pedonale, posto tra la pista ciclopedonale esistente e la stessa strada provinciale, gestito da un semaforo pedonale a chiamata;

Rilevato che con nota del 10.2.2012 la società Veneto Strade S.p.A. ha comunicato l’apertura dei cantieri relativi gli interventi n. 8 “Adeguamento S.P. n. 36 da Fossa a Rossignago” e n. 9 “Collegamento Rossignago - Asseggiano”, realizzati nell’ambito delle opere complementari del Passante di Mestre ed interessanti la S.P. n. 36 “Martellago-Spinea”;

Richiamata l’ordinanza n. 2013/314 del 01.07.2013, emessa dal dirigente del Servizio Manutenzioni e Sviluppo del Sistema Viabilistico della Provincia di Venezia, con la quale sono stati istituiti contemporaneamente due tratti a senso unico alternato regolati da impianto semaforico mobile lungo la S.P. n. 36 al fine di permettere le lavorazioni di cui sopra;

Vista la nota del 04.07.2013 della società R.S. Costruzioni Generali Srl, impresa esecutrice delle lavorazioni sopra citate, con la quale si è chiesto di provvedere ad impostare in modalità giallo lampeggiante il semaforo pedonale a chiamata in oggetto, in quanto lo stesso interferisce con l’impianto semaforico mobile del cantiere per le opere di cui sopra;

Ravvisato che occorre garantire la fluidità della circolazione lungo il tratto della S.P. n. 36 dalla rotonda "Fossa" ai confini del Comune di Martellago, in funzione dei cantieri mobili presenti per l'adeguamento strutturale dello stesso tratto della strada provinciale;

Visti:

- gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 e ss.mm.ii;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
- l'art. 31 del Nuovo Statuto Provinciale;
- l'art. 55 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;

ORDINA

1. a far data dalla presente ordinanza, per i motivi indicati in premessa, lungo la S.P. n. 36 "Martellago-Spinea" all'altezza dell'attraversamento pedonale nei pressi dell'intersezione a rotonda denominata "Fossa" in Comune di Spinea, venga impostato temporaneamente in modalità lampeggiante l'impianto semaforico a chiamata pedonale, per il tempo necessario alle lavorazioni;
2. che nel caso le lavorazioni non permettano la fruizione in sicurezza dell'attraversamento pedonale, la società R.S. Costruzioni Generali S.r.l. dovrà garantire una connessione in sicurezza tra le piste ciclopedonali esistenti lungo la S.P. n. 32 e Via Roma creando un attraversamento pedonale ed i relativi passaggi protetti;
3. che il ripristino del funzionamento dell'impianto semaforico pedonale a chiamata in oggetto avverrà conseguentemente allo spostamento del cantiere;

AVVERTE

- la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Venezia e del Comune di Spinea;
- gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- la Provincia di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
(IN SOSTITUZIONE DI ALESSANDRA GROSSO)
atto firmato digitalmente